

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 23.07.20154)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL “FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE”

S O M M A R I O

Articolo	OGGETTO
<i>1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>2</i>	<i>Ambito oggettivo di applicazione</i>
<i>3</i>	<i>Ambito soggettivo di applicazione</i>
<i>4</i>	<i>Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente</i>
<i>5</i>	<i>Contenuto della progettazione</i>
<i>6</i>	<i>Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione</i>
<i>7</i>	<i>Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'ente</i>
<i>8</i>	<i>Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo</i>
<i>9</i>	<i>Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna - Prestazione parziale</i>
<i>10</i>	<i>Abilitazione all'esercizio della professione</i>
<i>11</i>	<i>Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione</i>
<i>12</i>	<i>Responsabilità</i>
<i>13</i>	<i>Proprietà dei progetti</i>
<i>14</i>	<i>Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive</i>
<i>15</i>	<i>Orario di lavoro e spese accessorie</i>
<i>16</i>	<i>Tutela dei dati personali</i>
<i>17</i>	<i>Norme abrogate</i>
<i>18</i>	<i>Rinvio dinamico</i>

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi), in relazione a quanto disposto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, "Codice dei contratti" o "D.Lgs. n.163/2006"), nel testo inserito dall'art.13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito definito, per brevità, "D.L. n. 90/2014"), conosciuto anche come "Decreto Pubblica Amministrazione".

3. Tale "fondo per la progettazione e l'innovazione", pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (come definiti nel successivo Art. 2) negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione (singole opere pubbliche incluse nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 o singoli lavori pubblici che, eventualmente, non siano stati inclusi in detti strumenti programmatori e per i quali siano svolte dal personale interno le funzioni relative alle attività indicate al successivo Art. 3).

4. In particolare:

- ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere ripartito (e liquidato) a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o (con verifica e/o validazione del/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente affidata/o, realizzata/o e collaudata/o, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
- ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

5. Ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima liquidabile indicata al precedente comma 4) per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo Art. 3, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei

costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (in caso contrario, in relazione a quest'ultimo aspetto, sono previste delle riduzioni dell'incentivo liquidabile secondo quanto indicato nel successivo Art. 9).

6. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, anche "Regolamento di attuazione del codice dei contratti" o "Regolamento di attuazione" o "d.P.R. n. 207/2010"), a cui si rimanda.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" indicato al precedente Art. 1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.

2. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici" (ai fini della costituzione del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" indicato al precedente Art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.

3. Sono invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" indicato al precedente Art. 1, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale, secondo quanto ulteriormente indicato nel successivo Art. 7.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti dipendenti dell'ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" indicato al precedente Art. 1 (nella misura diversificata indicata ai successivi Artt. 7 e 9), sono:

- a) il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art. 10 del Codice dei contratti e di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, secondo anche quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 2, a cui si rimanda;
- b) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase di progettazione e di appalto dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera a), a cui si rimanda;
- c) i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 2 (accedono al fondo, nella misura diversificata indicata ai successivi Artt. 7 e 9, i progetti dei lavori pubblici redatti secondo i tre progressivi livelli

di definizione preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo le definizioni date dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli specifici articoli del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e, comunque, secondo i livelli stabiliti dal RUP ai sensi del comma 2 di detto art. 93), secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera b), a cui si rimanda;

- d) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" [CSP: con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora detto PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modif., da redigere ai sensi dell'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008], secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera c), a cui si rimanda;
- e) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori che svolge le funzioni previste dagli artt. 119, comma 2 e 130, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 148 del d.P.R. n. 207/2010 (facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010), secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera d), a cui si rimanda;
- f) gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori" (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010), che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 149 e 150 del d.P.R. n. 207/2010, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera e), a cui si rimanda;
- g) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (CSE), designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif., secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera f), a cui si rimanda;
- h) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase esecutiva dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e/o dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o del collaudatore, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera g), a cui si rimanda;
- i) il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici realizzati dall'appaltatore ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del "certificato di collaudo provvisorio" ma il solo rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dello stesso art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero, anche il tecnico dipendente che sia stato incaricato del collaudo statico/strutturale delle opere appaltate qualora, in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo Art. 4, comma 4, lettera h), a cui si rimanda;

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010), fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quo-

ta complessiva di "incentivo di progettazione interna" qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate al successivo Art. 9 a cui si rimanda.

Art. 4

Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente

1. Nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione (ed approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione) ai sensi dell'art. 128 del Codice dei contratti e delle ulteriori norme regolamentari attuative, viene individuato, di volta in volta, il progetto da redigere all'interno dell'ente, funzionale alla successiva approvazione e realizzazione di un'opera pubblica o dei lavori pubblici inclusi in detti strumenti programmatori.

2. Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente con cui si approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici viene individuato, altresì, il tecnico dipendente in servizio (se possibile, di ruolo) che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale, qualora ricorrano i motivi di incompatibilità previsti dalle vigenti norme di legge o di regolamento, deve essere un soggetto diverso dal tecnico progettista incaricato a da incaricare. Il RUP deve possedere i requisiti e la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere tale ruolo secondo quanto previsto dall'art. 10 del Codice dei contratti e dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. Con i successivi atti amministrativi da adottare dall'organo competente dell'amministrazione/stazione appaltante (sulla base delle decisioni assunte dal RUP ai sensi dei successivi commi 4 e 5), si provvederà ad individuare le ulteriori figure tecniche e/o amministrative (dipendenti dell'ente e, solo se necessario, anche esterni all'ente) che svolgeranno le diverse funzioni/attività necessarie alla predisposizione e alla redazione degli elaborati progettuali prescritti dall'art. 93 del Codice dei contratti e dalle relative norme attuative del d.P.R. n. 207/2010 (compresi gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi del RUP), anche sulla base delle autonome valutazioni di competenza del RUP stesso sull'effettiva necessità di redigere o meno alcuni degli elaborati indicati da dette norme per quanto disposto dall'art. 93, comma 2, dello stesso Codice dei contratti in relazione alle caratteristiche e all'importo dei lavori da eseguire (inclusa la figura che redigerà il PSC, se dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif., con qualifica di CSP), nonché le figure tecniche che svolgeranno, all'interno dell'Ufficio di Direzione Lavori da costituire ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010, le funzioni di Direttore dei Lavori e gli eventuali assistenti dello stesso Direttore dei Lavori in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Assistente/i di Cantiere del D.L. (l'Ufficio di Direzione dei Lavori dovrà comprendere necessariamente il Direttore dei Lavori e potrà, eventualmente, includere in ragione dell'entità dell'opera e/o della complessità dei lavori da realizzare, uno o più Direttore/i Operativo/i e/o uno o più Ispettore/i di Cantiere, i quali assumono il ruolo di "assistenti del Direttore dei Lavori" ai sensi dell'art. 147, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, inclusa la figura che deve svolgere la funzione di CSE, se dovuto il PSC ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif.) e, qualora occorra, il tecnico abilitato che svolgerà la funzione di tecnico collaudatore amministrativo e/o statico/strutturale delle opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica.

4. Per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare, il RUP nominato, prima dell'avvio dell'attività di studio di fattibilità/progettazione/pianificazione urbanistica, deve indicare, con proprio atto:

- i soggetti incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del piano di sicurezza, del collaudo tecnico – amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione, dei collaboratori amministrativi
- la suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro relativamente alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo (incluse le attività degli eventuali collaboratori del RUP,).
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica (se necessari), di esproprio e di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori (se necessario), di esecuzione dei lavori e, infine, di collaudo delle opere eseguite;

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione dei carichi di lavoro dei dipendenti dell'ente e delle professionalità presenti o meno nell'ente in relazione ai lavori da appaltare (sulla base delle figure individuate dal RUP all'interno dell'ente, il RUP sarà in grado di determinare quali siano gli incarichi da conferire all'esterno dell'amministrazione);

5. I tecnici dipendenti dell'ente che svolgeranno le funzioni indicate nei precedenti commi 2, 3, avranno titolo (e diritto) ad ottenere il riparto dei relativi "incentivi di progettazione interna" sulla base dell'effettiva partecipazione al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opere pubblica, nella misura e secondo i criteri stabiliti dai successivi articoli a cui si rimanda.

6. Gli incarichi per lo svolgimento di dette funzioni/attività, di regola, sono svolti dal personale tecnico dipendente dell'amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art.10, comma 4, del d.P.R. n. 207/2010.

7. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'amministrazione in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal d.P.R. n. 207/2010, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che dovranno essere accertati e certificati dal RUP), l'amministrazione potrà affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/2006.

8. La liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente dovrà tenere conto degli incarichi affidati all'esterno dell'ente stesso ai sensi del precedente comma e sarà commisurato all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie fasi di progettazione e alle varie funzioni indicate nei precedenti commi 2, 3. le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Art. 5

Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di regola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del Codice dei contratti, nonché nella Parte II, Titolo II, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il RUP nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del citato art. 93.

Art. 6

Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realizzazione dei lavori pubblici e/o delle opere pubbliche indicati/e al precedente Art. 2, nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico.

2. Come già indicato al precedente Art. 2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, non partecipano alla costituzione del "*fondo per la progettazio-*

ne e l'innovazione" gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.

3. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" per la specifica opera pubblica o per lo specifico lavoro pubblico è ripartito, per ciascuna opera o lavoro appaltato, in qualità di "incentivo di progettazione interna", con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento, tra le figure dipendenti dell'ente che hanno svolto effettivamente le funzioni (e le attività) indicate nei precedenti articoli ; nel relativo importo sono compresi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi") e gli oneri fiscali a carico dei dipendenti.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% (venti per cento) di tutte le risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

Art. 7

Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'ente

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte (nella misura dell'80%) del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinata a "incentivo di progettazione interna" viene ripartita tra i vari soggetti dipendenti dell'ente che hanno partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali secondo le aliquote percentuali diversificate indicate nel successivo comma 4 (e di quanto indicato nei successivi commi 5, 6 e 7) in ragione delle attività effettivamente svolte e delle conseguenti responsabilità che la legge affida alle figure di indicate nello stesso comma 4 che hanno assunto in proprio le funzioni/attività ivi elencate (le aliquote percentuali ivi indicate della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinata per la singola opera o lavoro a "incentivo di progettazione" andranno liquidate solo qualora vi sia stato l'effettivo svolgimento delle funzioni/attività indicate nel successivo comma 4 da parte del personale dipendente dell'ente, potendo anche risultare che parte di dette funzioni/attività vengano espletate da soggetti esterni all'ente, in qualità di soggetti incaricati dall'amministrazione).

2. Nel caso alcune delle funzioni/attività indicate nel successivo comma 4 siano state svolte da soggetti incaricati esterni all'ente si decurteranno le rispettive quote percentuali indicate al successivo comma 4 corrispondenti a dette funzioni/attività svolte all'esterno, applicando però i diversi criteri di riparto indicati nel successivo comma 3.

3. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di RUP (pertanto, qualora tutte le restanti funzioni/attività indicate al successivo comma 4 siano state affidate all'esterno dell'ente), potranno essere liquidati gli "incentivi di progettazione interna" relativi alle attività del RUP (e dei suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) nelle misure percentuali indicate nel successivo comma 4 incrementate nella percentuale del 100%, in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP (e agli eventuali suoi collaboratori).

4. Il riparto percentuale degli "incentivi di progettazione" della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" connessa alla specifica opera pubblica o allo specifico lavoro pubblico, è così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi (le aliquote percentuali nel seguito indicate da applicare per determinare il citato riparto tengono conto delle funzioni/attività effettivamente svolte dal personale dipendente nell'ipotesi si giunga alla completa realizzazione e al regolare collaudo della specifica opera pubblica o dello specifico lavoro pubblico):

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 20%

b) Redattore dello studio di fattibilità	2%
c) Redattore del progetto preliminare	4%
d) Redattore del progetto definitivo	4%
e) Redattore del progetto esecutivo	12%
f) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redattore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	5%
g) Direttore dei Lavori (inclusi gli eventuali assistenti: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere)	20%
h) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).....	3%
i) Collaudatore	8%
l) Collaboratori tecnici del RUP.....	12%
m) Collaboratori amministrativi del RUP	10%
Totale 100/100.....	<u>100,00%</u>

5. Nel caso, invece, il personale dipendente dell'ente svolge una "prestazione parziale" su una specifica opera pubblica e/o su uno specifico lavoro pubblico e, quindi, qualora venga espletato tutto o parte del processo di redazione della progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva ma, in seguito, non si perviene all'appalto/affidamento dell'opera/lavoro per qualsiasi ragione/motivo, nonché nel caso in cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera fermandosi alla redazione/approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo da porre a base di gara e, comunque, qualora l'opera o il lavoro non venga appaltata/o ovvero non venga consegnato il cantiere all'appaltatore per qualsiasi ragione/motivo, si stabilisce che in deroga a quanto indicato nel precedente comma 4, nella liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" si devono applicare i criteri di riparto (e di liquidazione) indicati nel successivo Art. 9, commi 5, 6 e 7, a cui si rimanda.

6. Sono ammesse eventuali ripartizioni degli incentivi difforni rispetto a quanto previsto nel precedente comma 4 (con aliquote percentuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4: in ogni caso, la somma delle aliquote così previste dovrà ancora dare il valore di 100/100) in ragione della peculiarità del progetto o dell'opera da realizzare ovvero in considerazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dal personale dipendente ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. A tal fine il dirigente/responsabile del servizio provvede con disposizione motivata su proposta del RUP: in tal caso la variazione in aumento o in diminuzione delle aliquote percentuali di incentivo riferite alle diverse funzioni/attività indicate in detto comma 4 non può superare il 25% dell'aliquota percentuale prevista nello stesso precedente comma 4

7. Nessun compenso per "incentivo di progettazione interna" è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate al precedente comma 4 che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3

8. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie, tenuto comunque conto dei diversi criteri di riparto per il personale che ha svolto parte delle funzioni/attività ivi indicate.

9. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 4 applicabili in relazione alle corrispondenti funzioni/attività svolte dal personale interno sono fra loro cumulabili sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività ivi indicate, fatti salvi i casi di incompatibilità di alcune delle suddette funzioni/attività in capo a una singola persona [a solo titolo di esempio, si rammenta che il RUP non può coincidere con il progettista nei casi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione e che vi è incompatibilità di nomina del RUP per il dirigente/responsabile del settore tecnico nei casi previsti nell'art. 10 del Codice dei contratti e negli artt. 3, comma 1, lettere l) ed m), 9 e 10 del relativo Regolamento di attuazione].

10. Ai fini della individuazione dei soggetti dipendenti dell'ente elencati al precedente comma 4 (che svolgono le funzioni/attività ivi indicate), si intende (secondo anche quanto già indicato al precedente Art. 4, comma 4, a cui si rimanda):

- a) per progettista, Direttore dei Lavori e collaudatore: rispettivamente, il tecnico o i tecnici dipendenti dell'ente che hanno redatto il progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); tecnici incaricati della direzione dei lavori e/o del collaudo dell'opera (per il rilascio del "certificato di regolare esecuzione" o, in alternativa, del "certificato di collaudo provvisorio");
- b) per collaboratori tecnici del RUP: il tecnico o i tecnici dipendenti dell'ente che redigono elaborati di tipo tecnico/descrittivo facenti parte del progetto da approvare per l'appalto dell'opera (o che redigono gli elaborati dell'atto di pianificazione urbanistico propedeutico all'approvazione del progetto stesso), su disposizione del RUP (a supporto delle attività del RUP o in condivisione con il RUP) e/o su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale e/o di quanto stabilito dall'ente negli atti amministrativi con cui si conferiscono gli incarichi alle varie figure che partecipano al processo di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo della specifica opera pubblica;
- c) per collaboratori amministrativi del RUP: gli altri componenti dell'ufficio tecnico dipendenti dell'ente (o di altro eventuale ufficio dell'ente che collabora con i propri tecnici) che hanno contribuito alla redazione degli elaborati progettuali ed amministrativi da approvare per l'appalto dell'opera (o, qualora necessario, che hanno contribuito alla redazione ed approvazione dell'atto di pianificazione urbanistico propedeutico all'approvazione del progetto stesso) pur non sottoscrivendone gli elaborati, anche sulla base di quanto stabilito dall'ente negli atti amministrativi con cui si conferiscono gli incarichi alle varie figure che partecipano al processo di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo della specifica opera pubblica.

11. La materiale corresponsione (liquidazione) dell' "incentivo di progettazione" è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti dell'ente.

12. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

13. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con **qualifica dirigenziale**: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è **priva** di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento **potranno** essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

Art. 8

Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto (eventualmente diversificando le scadenze temporali di conclusione degli elaborati in funzione dei tre livelli di progettazione previsti dall'art. 93, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006: preliminare, definitivo ed esecutivo) necessario all'approvazione del progetto dell'opera pubblica da porre a base di gara.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" da ripartire ai sensi del precedente Art. 7 e da liquidare ai sensi del successivo Art. 9, nella misura del 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ogni giorno di ritardo, fino al sessantesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo.

Art. 9

Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna - Prestazione parziale

1. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. L'incentivo può essere liquidato al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle fasi descritte nella tabella che segue; per la fase 4 (esecuzione lavori) la maturazione dell'incentivo si realizza in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori come certificato dai relativi stati di avanzamento.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

FASI DI MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE	
%	
FASE 1 – progetto preliminare	
Progetto preliminare	5,00
Prime indicazioni piano di sicurezza	1,00
RUP, Responsabile lavori progettazione preliminare 2,00	
Sommano	8,00
FASE 2 – progetto definitivo	
Progetto definitivo	10,00
RUP, Responsabile lavori progettazione definitiva	10,00
Sommano	20,00
FASE 3 – progetto esecutivo	
Progetto esecutivo	10,00
Coordinamento sicurezza in progettazione	5,00
RUP, Responsabile lavori progettazione esecutiva	10,00
Sommano	25,00
FASE 4 – esecuzione lavori	
Direzione lavori 15,00	

Contabilità dei lavori	3,50
Coordinamento sicurezza in esecuzione	10,00
RUP, Responsabile lavori in esecuzione	10,00
Sommano	38,50
FASE 5 – collaudo lavori	
Collaudo lavori 6,50	
RUP	2,00
Sommano	8,50
TOTALE	100,00

4. L'incentivo liquidabile al personale dipendente viene inteso al lordo degli oneri riflessi (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione) e delle ritenute fiscali a carico del singolo dipendente e viene ripartito per ciascun progetto approvato (ovvero verificato e/o validato con esito positivo ai sensi di quanto indicato nel precedente comma 1) dall'organo competente e che risulti appaltabile/affidabile ai sensi del Codice dei contratti. In caso di svolgimento di "prestazione parziale" da parte del personale dipendente dell'ente delle funzioni/attività elencate nel precedente Art. 3 (qualora la progettazione non viene conclusa ovvero qualora l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera non procedendo all'appalto anche se con progettazione completata ed idonea all'affidamento dei lavori), l'incentivo viene calcolato, in deroga ai criteri e alle aliquote percentuali stabiliti/e dal precedente Art. 7, in relazione alla sola quota parte di progetto approvato - o di progetto che sia stato comunque verificato e/o validato con esito positivo ai sensi di quanto indicato nel precedente comma 1 - e che sia stato redatto all'interno dell'ente, secondo i diversi criteri indicati nel successivo comma 5.

5. L'incentivo viene corrisposto al personale dipendente dell'ente tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte dai singoli dipendenti nella ambito del singolo intervento, applicando alle varie figure professionali dipendenti che partecipano al progetto, all'appalto, alla realizzazione e al collaudo dei lavori o dell'opera, le aliquote percentuali corrispondenti alle varie attività/funzioni indicate nel precedente Art. 7, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 5.

6. Se la progettazione dell'opera pubblica o del lavoro pubblico non viene conclusa in relazione ai diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva previsti, di regola, dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli specifici articoli del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e, comunque, di quanto stabilito dal RUP nella sua autonomia operativa, nonché nei casi in cui l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera (fermandosi alla redazione/approvazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo da porre a base di gara), e, quindi, trovandosi in presenza di svolgimento di "prestazione parziale" delle funzioni/attività indicate ai precedenti Artt. 1, 2, 3, 5 e 7 da parte del personale dipendente per fatti e motivi non dipendenti dalla volontà del personale stesso, l' "incentivo di progettazione" complessivo da ripartire fra tutti i soggetti che hanno partecipato al processo di progettazione (parziale o completo) viene determinato come segue, in deroga alle aliquote percentuali indicate al precedente Art. 7, comma 4 (anche in questo caso si dovranno considerare le sole attività effettivamente svolte dal personale dell'ente), mediante l'applicazione delle seguenti aliquote percentuali all'importo dell' "incentivo di progettazione interna" che sarebbe dovuto in caso di prestazione completa (non parzializzata) ai sensi di quanto disposto dal precedente Art. 7 *[si precisa che le aliquote percentuali di seguito indicate, dovendo produrre, in assoluto (nella loro sommatoria), una decurtazione dell'incentivo complessivo liquidabile rispetto alla somma massima che sarebbe stata ripartita se fosse stata svolta la prestazione completa, trattandosi di "prestazione parziale" (la prestazione si considera interamente svolta - "prestazione completa" - con la completa esecuzione dei lavori e con il collaudo dell'opera) in ragione delle funzioni/attività progettuali o di direzione lavori o di collaudo non svolte dal personale dipendente dell'ente per fatti non dipendenti dalla sua volontà,*

risultano rispetto alle corrispondenti funzioni/attività proporzionalmente più alte di quelle indicate al precedente Art. 7, comma 4):

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	15%
b) Redattore dello studio di fattibilità	3%
c) Redattore del progetto preliminare	5%
d) Redattore del progetto definitivo	17%
e) Redattore del progetto esecutivo	20%
f) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redattore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)	10%
g) Collaboratori tecnici del RUP	15%
h) Collaboratori amministrativi del RUP	15%

7. La somma totale massima liquidabile dell'incentivo per "prestazione parziale" determinabile sulla base delle aliquote percentuali indicate al precedente comma 5 non potrà però mai superare il 70% (settanta per cento) dell'incentivo dovuto in caso di svolgimento della "prestazione completa" da parte del personale dell'ente.

8. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 5 da applicare in caso di "prestazione parziale" possono essere cumulate (sommate) sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività ivi indicate, fatti salvi i casi di incompatibilità di alcune delle suddette funzioni/attività in capo a una singola persona.

9. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., la liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Art. 10

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici (o gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati da redigere ed approvare in relazione alla specifica opera pubblica) sono redatti dall'ufficio tecnico comunale (o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali ai sensi del combinato disposto dei precedenti Artt. 7 e 9) e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5, del Codice dei contratti e dell'art. 270 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione (l'art. 92, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento è compreso anche il premio assicurativo da pagare per la stipula delle polizze favore dei dipendenti incaricati della progettazione).

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

3. La polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Art. 12

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14

Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera, ammissibile ai sensi di legge (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 161 del d.P.R. n. 207/2010), il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" è incrementato in base agli stessi criteri indicati nei precedenti Artt. 1 e 6, sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi dell'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010).

Art. 15

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18
Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

4. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).

5 Gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici a cui si rimanda.